

**PIANO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

**LEGGE n. 112/91 e REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
pubblicato con il DECRETO 4 giugno 1993, n.248**

PARTI I^A

**PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE**

PARTI II^A

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO SETTIMANALE**

PARTI III^A

**DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

PIANO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

CONTENUTO DEL PIANO

Le presenti norme disciplinano la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel comune di Moriago della Battaglia (Treviso). Il Piano risulta così composto :

- a) PARTE I^: procedure di rilascio delle autorizzazioni amministrative ;
- b) PARTE II^: determinazione delle aree e regolamento comunale per la concessione e la gestione dei posteggi;
- c) PARTE III^: disposizioni per l'esercizio dell'attività in forma itinerante; norme finali.

PARTE I^
PROCEDURE PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 1
Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento per la tipologia delle aree pubbliche si fa riferimento all' articolo 1, comma 2, lettere a) , b) e c) della legge 112/91 ;per posteggio si intende la parte di " area pubblica " di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività;per "autorizzazione stagionale " e per " autorizzazione temporanea alla vendita"vale la norma stabilita dall'articolo 41, commi 10 e 11 del D.M. 375/88.

Articolo 2
Criteri di rilascio delle autorizzazioni e delle
relative concessioni dei posteggi per le attività di tipo "a"

1. Le nuove autorizzazioni di tipo "a " (anche a carattere stagionale) sono rilasciate, secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta al Sindaco, dopo la pubblicazione nell'albo pretorio dell'elenco dei posteggi e delle aree disponibili nel territorio comunale e, a parità di data, nel rispetto dei seguenti criteri di assegnazione :

- a) precedenza a chi ha il maggior punteggio nella graduatoria delle assegnazioni in base alle presenze a titolo precario nelle aree dello stesso tipo ;
- b) in caso di ulteriore parità, si deve dare la precedenza a chi ha maggiore anzianità di esercizio dell'attività secondo quanto risulta presso il Registro delle Imprese.

2. Nessun operatore può utilizzare contemporaneamente più di un posteggio nella stessa area.

3. La concessione dei posteggi agli agricoltori per la

vendita dei loro prodotti avviene con le stesse modalita' previste al precedente comma 1.

4. La domanda di autorizzazione redatta in carta legale, va spedita con lettera raccomandata al Sindaco esclusivamente dopo la pubblicazione nell'albo pretorio dell'elenco dei posteggi disponibili nel territorio comunale. Essa deve riferirsi ad un determinato posteggio indicato nell'elenco stesso e deve contenere i dati essenziali previsti all'articolo 2, del D.M. 248/93, elencati al successivo articolo 3, comma 3.

5. Alla domanda devono essere allegati d'ufficio gli stessi documenti previsti al successivo articolo 3, comma 4.

6. Il Sindaco esamina le domande e redige la relativa graduatoria secondo i criteri di cui al precedente comma 1 del presente articolo e rilascia le autorizzazioni in base alla graduatoria medesima e le relative concessioni di posteggio.

Articolo 3

Criteri di rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni dei posteggi per le attivita' di tipo "b"

1. Le nuove autorizzazioni di tipo "b" (anche a carattere stagionale) sono rilasciate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste al Sindaco, dopo la pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco dei posteggi liberi sul territorio comunale, tenendo conto dei criteri contenuti nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 8/95 e dei criteri di prioritari determinati dal Presidente della Giunta regionale per le domande aventi la medesima data di presentazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge regionale.

2. Le nuove autorizzazioni e le relative concessioni di posteggi su aree riservate agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti sono rilasciate dal Sindaco, secondo le modalita' di cui al precedente articolo 2, a chi e' in possesso dei requisiti previsti dalla legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai posteggi resisi liberi come da elenco pubblicato periodicamente all'Albo Pretorio.

3. La domanda di autorizzazione redatta in carta legale, va spedita con lettera raccomandata al Sindaco esclusivamente dopo la pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco dei posteggi liberi. Essa deve riferirsi ad un determinato posteggio indicato nell'elenco pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i seguenti dati essenziali:

a) indicazione delle generalita', dell'indirizzo e del codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante della societa' di persone (s.n.c. o in accomandita semplice).

Nel caso di societa', vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale.

- b) indicazione della nazionalità, dell'iscrizione al R.E.C. e relative specializzazioni merceologiche nel R.E.C., come richiesto dall'articolo 2 del D.M. 248/93;
- c) nel caso di agricoltore di cui al precedente comma 2, il certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del comune in cui si trova il terreno, con la relativa estensione, destinato alla produzione dei prodotti posti in vendita, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del D.M. 248/93;
- d) indicazione del posteggio richiesto come individuato dal bando regionale dei posteggi liberi o comunale se trattasi di posteggi di cui alla legge n. 59/63 ;
- e) l'autocertificazione antimafia (se non resa contestualmente alla domanda).

4. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione ed assegna il posteggio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 8/95. Devono essere acquisiti d'ufficio i seguenti documenti :

- a) nel caso di società, visura camerale d'iscrizione nel registro delle imprese ;
- b) nel caso di autorizzazione per vendita di generi alimentari :
 - copia del libretto sanitario degli addetti ;
 - copia dell'autorizzazione sanitaria del veicolo.

Articolo 4

Autorizzazione in occasione di fiere, sagre, ricorrenze tradizionali

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato determina il calendario delle manifestazioni a carattere tradizionale in occasione delle quali possono essere svolte attività commerciali su aree pubbliche che comportano l'assegnazione temporanea di posteggi isolati (articolo 3, comma 9, D.M. 248/93).

2. Il Sindaco, con proprio provvedimento motivato, può modificare il calendario e le relative previsioni di posteggi anche nel corso dell'anno.

3. I soggetti interessati, già in possesso di autorizzazione di tipo a), b) o c) o iscritti al R.E.C. possono chiedere ed ottenere in tali occasioni il rilascio dell'autorizzazione temporanea d'esercizio e la relativa concessione di posteggio valide per la durata delle manifestazioni.

Articolo 5

Rilascio delle autorizzazioni di tipo "c"

1. Il rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle stagionali, per l'esercizio del commercio in forma itinerante

avviene con le modalita' previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 8/95, nel rispetto dei criteri regionali di programmazione e dell'ordine di priorita' previsti dalla citata legge regionale.

Articolo 6

Estensione merceologica delle autorizzazioni

1. La domanda per ottenere la modifica o l'integrazione del contenuto merceologico dell'autorizzazione e' accolta dal Sindaco previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 8/95 e nel rispetto dei criteri programmatori stabiliti dalla regione.

Articolo 7

Trasferimento per migliorie

1. Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attivita' di trasferirsi in uno di essi e' accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' che riguardi il posteggio stesso (art. 7, comma 8 del D.M. 248/93).

PARTE II[^]
DETERMINAZIONE DELLE AREE
E REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI

Sezione I[^]
DETERMINAZIONE DELLE AREE

Articolo 8
Ambito oggettivo e norme comuni

1. Nel Comune di **Moriago** (Provincia di Treviso) la vendita di merci al dettaglio viene esercitata , anche da produttori agricoli , sulle seguenti aree :

- a) aree di tipo "b" :
 - il mercato minore settimanale ;
 - le aree minori ;
- b) aree per feste e sagre.

2. Per il funzionamento e l'utilizzazione delle suindicate aree si fa riferimento, per quanto compatibile, al regolamento di concessione ed utilizzazione dei posteggi contenuto nella Sezione Seconda della presente Parte.

3. Riguardo alla tipologia delle strutture, trattasi di posteggi su aree scoperte.

4. Le variazioni della dislocazione dei posteggi , sempreche' non riguardanti lo svolgimento , l'ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e l'ampiezza complessiva delle aree, possono essere apportate con provvedimento motivato del Sindaco, a' sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 248/93.

5. Ai sensi della normativa vigente non e' consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati dal Piano comunale alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

Articolo 9
Richiamo delle norme igienico-sanitarie

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche e' soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalita' e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; tali modalita' ed at-

trezzature sono stabilite dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza.

3. Qualora l'attivita' di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli,essi debbono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza.

4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili ,da mettere in regime di temperatura controllata,quali i prodotti surgelati,congelati o refrigerati, e' consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se e' garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attivita' e' esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale,ittiche comprese,svolto mediante l'uso di posteggi,e' vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica,fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

Articolo 10

Localizzazione ,configurazione e articolazione del mercato minore di tipo "b"

1. L'attivita' di vendita di merci al dettaglio viene esercitata ,anche da produttori agricoli, sulle seguenti aree:

- **AREA DEL MERCATO MINORE SETTIMANALE**

- * b/1 -localizzazione : Via Manzoni,a Moriago Capoluogo ;
- superficie complessiva dell'area : mq.352 ;
- tipo di attivita' : annuale ;
- orario di attivita':8-13 nel giorno di Mercoledì';
- ripartizione e superficie dei posteggi :

aggregati merceologici	N. posteggi	superficie
alimentari	4	160,00
non alimentari	4	160,00
prod. agricoli	2	32,00
TOTALE	10	352,00

2. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata.

Articolo 11

Aree di vendita in occasione di feste e sagre

1. I relativi posteggi,le dimensioni e l'ubicazione verranno indicati nel calendario previsto nella Parte.

2. Con la procedura prevista all'articolo 4 ,il Sindaco puo' anche prevedere nuove aree o modificare quelle esistenti.

Articolo 12
Aree per fiere locali a cadenza mensili
o di piu' ampia durata

1. Vanno individuate con apposito provvedimento che definisce anche le modalita' di assegnazione dei posteggi.

SEZIONE II
REGOLAMENTO DI MERCATO
E PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI

Articolo 13
Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento del mercato settimanale operante sull'area pubblica sita in Via Manzoni, a Moriago Capoluogo.
2. Il regolamento disciplina inoltre le modalita' di concessione e di gestione dei posteggi delle aree minori di tipo "b" e di quelle di tipo "a", in quanto compatibili.

Articolo 14
Istituzione e tipologia del mercato minore

1. Nel Comune di Moriago (Treviso) e' in funzione il mercato minore di tipo "b" a cadenza settimanale , annuale, istituito con delibera di Consiglio n. ... del

Articolo 15
Gestione del mercato

1. Il mercato e' gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attivita' di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi , all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.
2. Gli uffici preposti hanno facolta' di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti ,agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtu' delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attivita' di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda U.L. S.S.
4. Il Sindaco fissa gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti al successivo articolo 17.

Articolo 16
Modalita' di tenuta e consultazione della pianta del mercato

1. Presso l'ufficio commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonche' l'originale della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della pianta e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.M. 248/93.

3. Copia della planimetria e della pianta e' depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, e' inviata all'U.L.S.S. (Servizio di Igiene Pubblica) competente per il territorio.

Articolo 17
Giornate ed orari di svolgimento del mercato settimanale

1. Il mercato ha luogo il giorno di Mercoledì' dalle ore 7,30 alle ore 13.00.

2. I concessionari dei posteggi 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni devono aver installato il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

3. Non e' consentito installarsi sul mercato prima dell'orario d'inizio e/o sgomberare il posteggio prima del termine se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessita' (nel qual caso ogni operatore commerciale e' tenuto a facilitare il transito di sgombero).

4. Entro 60 minuti dal termine tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato cosi' che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Articolo 18
Modalita' di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari dei posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 17 comma 2, non potranno piu' accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati per quel giorno agli operatori inseriti nella graduatoria riferita al singolo mercato. Alla fine dell'assegnazione, gli operatori arrivati in ritardo concorreranno all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi.

3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'ufficio competente formera' apposita graduatoria per ogni mercato, distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta, attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attivita' o di presenza alla " spunta " all'inizio delle operazioni.

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale e' definito dando la priorita':

a) all'operatore che ha il piu' alto numero di presenze sul mercato (anzianita' di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalita' o specializzazione merceologica;

b) in caso di parita' ,all'operatore che vanta la maggiore anzianita' nell'attivita', come desumibile dal Registro delle Imprese.

5. La graduatoria dei precari e' tenuta dalla Polizia Municipale; una copia aggiornata, sottoscritta dal responsabile del servizio, dovra' essere depositata presso l'Ufficio Commercio comunale.

Articolo 19

Modalita' di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria particolareggiata, nello spazio appositamente delimitato.

2. Non e' permesso occupare spazi antistanti passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi, fatte salve le occupazioni esistenti all'atto di adozione del presente regolamento.

3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco pubblica sicurezza).

Articolo 20

Definizione di corrette modalita' di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.

2. Il posteggio non dovra' mai rimanere incustodito.

3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilita' verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attivita'.

4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalita', non possono sporgere oltre metri uno dalla verticale del limite di allineamento.

5. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a metri due.

6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, ne' occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

7. In caso evidente di cattivo tempo, l'operatore e' autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non puo' essere sistemato completamente entro l'area in concessione, sempreche' tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato.

8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualita' delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreche' il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonche' ai residenti.

9. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilita' documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Articolo 21

Richiamo delle modalita' di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico (T.O.S.A.P), allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone di concessione

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validita' decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio comunale sulla base degli indirizzi regionali e sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 112/91.

2. Le imposte dovranno essere versate tramite bollettino c.c. postale intestato al servizio tesoreria del Comune di

Moriago. Per le sole concessioni giornaliere, e' ammesso il pagamento agli agenti di Polizia Municipale, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Articolo 22

Criteri per il rilascio, la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. Il Sindaco rilascia l'atto di concessione a chi sia titolare di autorizzazione di tipo "a) " o "b)" .

2. Il Sindaco con proprio provvedimento dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dalla legge 112/91, articolo 3, comma 10 e articolo 5, commi 1, 2 a) e 2 b) e dell'articolo 8 e successivi del D.M. 248/93 non appena si siano prodotte le cause che le motivano e, tramite l'ufficio competente, le comunica immediatamente all'interessato.

3. Ai sensi della legge n.112/91, articolo 6, il Sindaco, a seguito della comunicazione da parte dell'UPICA circa casi di particolare gravita' e di recidiva, adotta i seguenti provvedimenti di :

a) sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni;

b) revoca dell'autorizzazione.

4. La concessione del posteggio e' comunque sospesa nei casi di:

a) accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (T.O.S.A.P, rifiuti, canone, posteggi) (la durata della sospensione e' pari al periodo di mancato versamento);

b) recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento ;

c) infrazioni non previste dalla normativa nazionale.

5. La domanda di rinnovo della concessione del posteggio, redatta in carta legale, va spedita con lettera raccomandata al Sindaco entro trenta giorni dalla scadenza decennale.

6. Il Sindaco, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, appone il visto di rinnovo sulla concessione di posteggio, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

7. La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 5 va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che, di conseguenza va considerato libero, da assegnare ad altro richiedente, con la procedura prevista dalle norme vigenti.

8. In caso di espressa rinuncia alla concessione, la relativa comunicazione va inviata al Sindaco, allegandone il relativo atto. A consegna avvenuta la concessione e' da intendersi decaduta di validita'.

Articolo 23

Richiamo alle modalita' di subingresso

1. Il subentro nella titolarita' dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempreche'vengano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 49 del D.M. 375/88. Si applicano altresì le disposizioni di cui all' articolo 16 del D.M. 248/93.

Articolo 24

Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10 della legge 112/91 e dell'articolo 9 del decreto 248/93, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovra' essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell' operatore, secondo i seguenti criteri di-priorita' :

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati applicando, nel caso, l'ulteriore criterio di cui all'articolo 7 , comma 8 del decreto 248/93 sempreche' per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione ;
- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio , dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti.

2. La revoca del posteggio puo' essere temporanea.

Articolo 25

Modalita'di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

1. In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilita'di superficie, e' fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.

2. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sara' spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base :

- a) dell'anzianita'di frequenza quali concessionari dei posteggi ;
- b) in caso di parita', sulla base dell'anzianita' dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

3. L'operatore non puo' scegliere un posteggio che abbia una metratura superiore di quello in concessione , con una possibilita' di scarto del 20 % .

Articolo 26

Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato e delle altre forme di commercio di tipo "b)" cada in un giorno festivo, lo svolgimento dello stesso deve essere anticipato al giorno precedente non festivo o, su richiesta degli operatori ,posticipato.

Articolo 27

Definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie

1. Sindaco, visto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana e dopo aver accertato l'infrazione segnalata, in ordine al disposto dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4 della legge 112/91, come modificato dalla legge 25.3.1997, definisce l'entita' della sanzione pecuniaria accessoria e dispone per il provvedimento sanzionatorio a norma di legge, stabilendo anche per l'eventuale sanzione accessoria.

PARTE III
ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 28
Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'

1. Le presenti norme disciplinano lo svolgimento del commercio su aree pubbliche svolto a domicilio dei consumatori da parte di operatori e di produttori agricoli in forma itinerante.

2. Gli operatori itineranti non possono sostare per motivi di polizia stradale nei seguenti luoghi:

- in prossimita' delle curve ;
- davanti all'ufficio postale ed agli istituti di credito, nonche' sui sagrati delle chiese;
- nei parcheggi delimitati da apposita segnaletica ;
- in altre aree eventualmente individuate con ordinanza del Sindaco per motivi igienico sanitari.

3. Nelle soste l'operatore non e' tenuto a rispettare distanze dagli esercizi commerciali in sede fissa.

4. L'orario di esercizio dell'attivita' e' lo stesso delle attivita' di commercio in sede fissa fissato con ordinanza del Sindaco.

5. L'impiego di altoparlanti e di segnali acustici deve essere strettamente limitato, nelle intensita' e nelle caratteristiche sonore, all'esigenza di richiamare l'attenzione degli acquirenti, non dovendo costituire comunque fonte di turbativa della quiete pubblica.

NORME FINALI

Articolo 29
Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale 8/95.

Articolo 30
Abrogazione delle precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore della presente disciplina sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso questo Comune in materia e con la stessa in contrasto.

INDICE GENERALE

CONTENUTO DEL PIANO	pag.	1
 PARTE I^: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 		
Art. 1 : Definizioni	"	1
Art. 2 : Criteri di rilascio delle autorizzazioni per le attivita' di tipo "a)"	"	1
Art. 3 : Criteri di rilascio e delle relative concessioni dei posteggi di tipo b	"	2
Art. 4 : Autorizzazione in occasione di fiere, sagre, ricorrenze tradizionali	"	3
Art. 5 : Rilascio delle autorizzazioni di tipo "c"	"	4
Art. 6 : Estensione merceologica delle autorizzazioni	"	4
Art. 7 : Trasferimento per migliorie	"	4
 PARTE II^: DETERMINAZIONE DELLE AREE E REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI 		
Sezione I^: DETERMINAZIONE DELLE AREE		
Art. 8 : Ambito oggettivo e norme comuni	pag.	5
Art. 9 : Richiamo delle norme igienico-sanitarie	"	5
Art. 10 : Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato e delle aree minori tipo "b)"	"	6
Art. 11 : Aree di vendita in occasione di feste e sagre	"	7
Art. 12 : Aree per fiere locali a cadenza mensile	"	8
 Sezione II^: REGOLAMENTO DI MERCATO E GESTIONE DEI POSTEGGI		
Art. 13 : Ambito di applicazione del regolamento	"	8
Art. 14 : Istituzione e tipologia del mercato	"	8
Art. 15 : Gestione del mercato	"	8
Art. 16 : Modalita' di tenuta e consultazione della pianta del mercato	"	9
Art. 17 : Giornate ed orari di svolgimento del mercato	"	9
Art. 18 : Modalita' di assegnazione dei posteggi ai precari	"	9
Art. 19 : Modalita' di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	"	10
Art. 20 : Definizione di corrette modalita' di vendita	"	10
Art. 21 : Richiamo delle modalita' di pagamento delle tasse e tributi comunali	"	11
Art. 22 : Criteri per il rilascio, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia	"	12
Art. 23 : Richiamo alle modalita' di subingresso	"	13
Art. 24 : Soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse	"	13
Art. 25 : Modalita' di riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento	"	13
Art. 26 : Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita in caso di festività	"	14
Art. 27 : Definizione delle sanzioni pecuniarie	"	14
 PARTE III^: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE 		
Art. 28 : Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'	"	15
 NORME FINALI 		
Art. 29 : Rinvio a disposizioni di legge	"	15
Art. 30 : Abrogazione di precedenti disposizioni	"	15